

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2012	/92428
DEL	12/04/2012		

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito alla localizzazione di impianti a combustione indiretta da biomasse.

A riscontro del quesito pervenuto via e-mail in data 23 gennaio, relativo alla disciplina da applicare per gli impianti a combustione indiretta da biomasse, si forniscono i seguenti chiarimenti, sentite le D.G. Ambiente, difesa del suolo e della Costa, Attività produttive e Agricoltura.

In primo luogo, si ricorda che l'Allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 2011 individua le aree e i siti idonei all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica, distinguendo, per ogni tipologia di fonte:

- le aree in cui è vietato installare impianti, in quanto si tratta di ambiti di elevata rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale;
- le aree in cui è possibile localizzare gli impianti rispettando determinate condizioni e limiti;
- le aree, diverse dalle precedenti, in cui è possibile localizzare impianti senza dover rispettare le esclusioni, le condizioni, i limiti di potenza nominale degli impianti, ecc..

Inoltre, per gli impianti da biogas e produzione di biometano e da combustione diretta di biomasse, sono indicati criteri tecnici e prescrizioni da osservarsi nella progettazione e gestione di tali impianti.

Inoltre, il paragrafo 3 dell'Allegato alla deliberazione n. 51 specifica che per gli impianti da biogas e produzione di biometano da immettere in rete e di energia da biogas si debbono intendere quelli alimentate da biomasse di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, avviate a fermentazione anaerobica. Il paragrafo 4 dell'Allegato alla deliberazione n. 51 – relativo a impianti da combustione diretta da biomasse - specifica che le disposizioni previste dallo stesso, si applicano ai soli impianti a biomasse che utilizzano i materiali indicati dall'art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

In assenza di una specifica disciplina, si ritiene che, agli impianti a combustione indiretta da biomasse possono essere applicate, in via analogica, le disposizioni proprie degli impianti a biomassa o a biogas, a seconda delle caratteristiche delle emissioni nocive accertate in sede di autorizzazione, per quanto attiene in particolare alle eventuali emissioni odorigene e a quelle inquinanti.

Quanto alle restanti prescrizioni tecniche e al regime delle aree non idonee o idonee con limitazioni alla localizzazione degli impianti, si evidenzia che la delibera n. 51 non prevede significative differenze tra queste due tipologie di impianti, ad eccezione delle disposizioni legate alle tematiche degli effetti negativi dei clostridi sulle produzioni di qualità, di modo che tali prescrizioni trovano comunque applicazione per gli impianti in esame.

Cordialmente

F.to Giovanni Santangelo

MR